II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1985

relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

(85/297/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/80 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 552/85 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine ; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori ;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 maggio 1985, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi Stati ; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti ;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi residui a decorrere dal 1° giugno 1985, per i quali possono essere chiesti titoli d'importazione nei limiti di un totale di 30 000 t, cui si aggiunge automaticamente, se del caso, un quantitativo supplementare di 8 100 t, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 486/85 ;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli Stati membri qui di seguito indicati rilasciano, il 21 maggio 1985, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine :

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.
(4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(5) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

1. Germania :
   — 245,0 tonnellate originarie del Botswana,
   — 100,0 tonnellate originarie dello Swaziland ;

2. Regno Unito :
   — 350,0 tonnellate originarie del Botswana ;

3. Francia :
   — 7,3 tonnellate originarie del Madagascar ;

4. Paesi Bassi :
   — 49,9 tonnellate originarie del Botswana.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di giugno 1985 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate :

Botswana :	13 793,0	tonnellate,
Kenia :	142,0	tonnellate,
Madagascar :	6 806,3	tonnellate,
Swaziland :	2 745,0	tonnellate,
Zimbabwe :	6 750,0	tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente